



Amministrazione Provinciale di Catanzaro

1^ COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

CAPO I

Commissioni consiliari permanenti

Art. 1 **Finalità**

Il Consiglio Provinciale istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari Permanenti, che concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio Provinciale, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio Provinciale.

Art. 2 **Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti**

1 - Sono costituite due Commissioni consiliari permanenti concernenti i seguenti settori organici :

PRIMA COMMISSIONE

AFFARI GENERALI - PERSONALE - POLIZIA PROVINCIALE - PARI OPPORTUNITA' - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - SERVIZI FINANZIARI - AVVOCATURA E CONTENZIOSO - MATERIE RESIDUALI.

SECONDA COMMISSIONE

PUBBLICA ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - URBANISTICA - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - TRASPORTI PUBBLICI - AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE.

2 - Le Commissioni restano in carica fino a quando resta in carica il Consiglio del quale fanno parte i relativi membri.

Art. 3
Composizione e nomina

1 - Ogni Commissione consiliare è composta da sei Consiglieri provinciali nominati dal Presidente, sentiti i consiglieri stessi. La composizione tiene conto del rapporto percentuale tra maggioranza e minoranze.

2 - La designazione dei Consiglieri avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo con un provvedimento del Presidente.

3 - Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente e divengono irrevocabili con la nuova designazione. Al fine di garantire il numero minimo dei componenti delle commissioni, ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni.

4 - Ai lavori delle Commissioni possono partecipare con diritto di parola i capigruppo e come uditori i Consiglieri facenti parte ad altre commissioni.

Art. 4
Collaboratori esterni

Su designazione di un Capogruppo e previa autorizzazione scritta del Presidente, ai lavori delle Commissioni consiliari possono essere chiamati esterni a collaborare, anche permanentemente, a solo titolo consultivo, con facoltà di parola e senza diritto al gettone di presenza.

Art. 5
Competenze delle Commissioni

Alle Commissioni consiliari permanenti competono funzioni di proposta, funzioni istruttorie e pareri nonché funzioni di verifica e consultazione.

Art. 6
Funzioni di proposta

1 - Le Commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, risoluzioni e proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.

2 - Il Presidente, al quale l'atto delle Commissioni dovrà essere trasmesso, provvederà ad iscriverlo all'ordine del giorno del Consiglio per essere trattato non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione, compatibilmente con l'ordine dei lavori di massima priorità programmati in sede di Conferenza dei Capigruppo.

3 - Ai fini della elaborazione di proposte di delibere, alla Commissione è assicurato, da parte degli uffici interessati, il supporto tecnico ed amministrativo necessario.

Art. 7

Funzioni istruttorie e pareri

1 - Il Consiglio può affidare alle Commissioni l'istruttoria di determinate questioni. Nell'ambito dei settori di competenza, il Presidente può chiedere alle Commissioni consiliari l'istruttoria e l'approfondimento di argomenti utili all'attività del Consiglio.

2 - Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito dei settori di competenza, esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione presentate al Consiglio fatta eccezione per le delibere di nomina di membri del Consiglio e per quelle relative alla presa d'atto di dimissioni, surrogazioni, nonché per tutte quelle delibere per le quali il Presidente, acquisito il parere favorevole unanime della Conferenza dei Capigruppo, riterrà non necessario il parere delle Commissioni consiliari.

3 - Le proposte di delibere per le quali occorre che venga acquisito il parere della Commissione, vengono fatte pervenire da parte dei settori proponenti al Presidente il quale provvede ad assegnarle alle Commissioni competenti.

4 - Ai fini della espressione del parere, sulle proposte di delibere viene svolta una relazione da parte del Presidente della Commissione, cui seguono gli eventuali interventi dei componenti e quindi la votazione.

5 - Il parere da parte delle Commissioni consiliari sulle proposte di delibere dovrà essere espresso entro il termine di 15 giorni dalla

ricezione della proposta da parte della segreteria delle Commissioni stesse, termine che nei casi di urgenza può essere dal Presidente ridotto a 7 giorni. Su motivata richiesta del Presidente della Commissione il previsto termine normale o ridotto può essere dal Presidente prorogato per un periodo utile ai fini della espressione del parere, previa acquisizione del parere del Presidente della Provincia quando l'iniziativa deliberativa è della Giunta.

6 - Entro i termini di cui al precedente comma può essere chiesto, ove ritenuto necessario dal Presidente, il parere di un'altra Commissione, per i soli aspetti relativi alla competenza dell'altra Commissione; ai fini della espressione del richiesto parere le Commissioni interessate possono anche effettuare sedute congiunte.

7 - Decorso senza esito l'assegnato o prorogato termine, si ritiene che la Commissione consultata non intenda esprimersi; conseguentemente la proposta viene discussa in Consiglio senza il previsto parere.

8 - Eventuali proposte di modifica dell'atto formulate dalla Commissione in sede di parere formeranno oggetto di esame ed eventuale approvazione direttamente da parte del Consiglio, salvo che le stesse non risultino accolte, per iscritto o con apposita dichiarazione in Consiglio, da parte del proponente dell'atto, nel quale caso il provvedimento viene posto in votazione con le accolte proposte di modifica.

9 - I pareri delle Commissioni, espressi nei termini sopra indicati, vengono a cura dei relativi Presidenti inviati al Presidente della Provincia.

Art. 8

Funzioni di verifica e consultazioni

1 - Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.

2 - Ai fini dell'esame delle proposte di atti deliberativi nonché della verifica o dell'attività istruttoria di cui al comma precedente, le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono disporre

l'audizione dei responsabili di Area e Uffici Speciali nonché dei dirigenti di eventuali istituzioni e aziende speciali costituite dalla Provincia, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Delle convocazioni è data comunicazione al Direttore generale o, in mancanza, al Segretario generale.

3 - Le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono altresì disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società di capitali. La mancata partecipazione degli anzidetti rappresentanti, senza giustificato motivo, è comunicata al Presidente della Provincia per l'attivazione di quanto previsto nello statuto dell'ente. Delle convocazioni è data comunicazione al Presidente della Provincia.

4 - Le Commissioni consiliari, tramite i relativi Presidenti, possono invitare chiunque a partecipare, di volta in volta e a solo titolo consultivo, ai propri lavori; esse possono inoltre, in relazione alle materie di loro competenza, promuovere incontri con la Regione, i Comuni, i Sindacati, le Associazioni di categoria ed altri soggetti esterni al Consiglio, per finalità di informazione e di consultazione.

5 - Le Commissioni consiliari svolgono altresì qualsiasi altro compito loro assegnato dalla legge, dallo statuto o dal presente Regolamento.

Art. 9

Funzionamento delle Commissioni

1 - Ciascuna Commissione consiliare elegge al suo interno, nella prima seduta con voto palese, un Presidente ed un Vice Presidente.

2 - In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, presiede la riunione il Vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo il Consigliere più anziano di età tra i presenti.

3 - In caso di sedute congiunte di più Commissioni, la presidenza spetta al Presidente più anziano di età che provvederà anche per gli adempimenti della segreteria.

4 - La convocazione delle Commissioni può essere promossa dietro domanda di almeno due dei componenti.

5 - Ai componenti le Commissioni e ai Capigruppo devono essere rimesse tempestivamente le copie delle deliberazioni; ogni altro documento relativo all'argomento in esame è depositato presso la segreteria delle Commissioni.

6 - Le sedute delle Commissioni in prima convocazione, sono valide quando sono presenti la metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione, da tenersi dopo mezzora dalla prima è sufficiente la presenza di due componenti. Qualora, successivamente all'apertura della seduta, il presidente constati in qualsiasi momento che il numero legale necessario per la validità della riunione sia venuto meno, dichiara sospesa la seduta e i lavori riprenderanno quando sarà presente nuovamente il numero legale, diversamente dichiara chiusa la seduta.

7 - In caso di sedute congiunte, la seduta è da ritenersi valida per quella o quelle Commissioni per le quali sussiste il numero legale.

8 - Gli atti messi in votazione si intendono approvati quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione. Quando si tengono sedute congiunte vengono effettuate distinte votazioni per ciascuna Commissione.

9 - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Le sedute sono segrete esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti sulla qualità e moralità di persone o quando la pubblicità della adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi della Provincia.

CAPO II

Commissioni speciali e d'indagine

Art. 10

Commissioni speciali

1 - Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi che non rientrino nelle competenze delle Commissioni consiliari permanenti.

2 - Il Consiglio con l'atto di costituzione della Commissione, composta dai capigruppo o da un loro delegato:

- a) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
- b) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

3 - La Commissione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

4 - Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 11 **Commissioni d'indagine**

1 - Il Consiglio può costituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, sulla base di quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

2 - Le Commissioni d'indagine possono disporre l'audizione del Presidente della Provincia oltre che dei dirigenti responsabili dei servizi direttamente o indirettamente interessati all'indagine, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono altresì disporre l'esibizione o l'acquisizione di copie di atti relativi all'attività oggetto dell'indagine.

3 - Le Commissioni d'indagine svolgono il proprio lavoro entro il termine assegnato dalla delibera istitutiva. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e la presenza di almeno due terzi per la riunione conclusiva. Le decisioni sono validamente adottate con la maggioranza dei votanti.

CAPO III

Norme comuni alle commissioni consiliari

Art. 12

Coordinamento delle Commissioni consiliari

1 - Il Presidente coordina l'attività delle Commissioni Consiliari, anche riunendo, quando necessario, i Presidenti delle Commissioni, in sede di riunione, si esprimono in merito all'organizzazione e programmazione dei lavori ed alle modalità di funzionamento delle Commissioni .

Art. 13

Convocazioni

1 - La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente della Commissione.

2 - La convocazione della Commissione è stabilita secondo un calendario che dovrà essere programmato dalle medesime commissioni nella prima seduta successiva alla composizione dal Presidente e Vice Presidente.

3 - Le sedute delle Commissioni si tengono nella sede della Provincia. In relazione a particolari argomenti da esaminare, qualora si renda necessario prendere direttamente visione di luoghi o strutture al fine di svolgere più compiutamente le funzioni attribuite dal presente Regolamento, le riunioni delle Commissioni consiliari possono tenersi anche fuori dalla sede della Provincia. In tal caso ai membri della Commissione è assicurato da parte dell'Amministrazione provinciale il servizio di spostamento dalla sede della Provincia al luogo della riunione, o il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo dalla propria abitazione, se dovuto.

4 - Le sedute delle Commissioni si tengono secondo la programmazione ed il calendario concordato in sede di riunione dei Presidenti delle Commissioni, convocata e presieduta dal Presidente. Eventuali convocazioni straordinarie fuori programma sono concordate dal Presidente della Commissione con il Presidente.

5 - Le Commissioni si possono riunire, compatibilmente, anche durante le sedute di Consiglio, alla convocazione di altre Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 14 **Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente della Commissione formula l'ordine del giorno, regola i lavori e disciplina i dibattiti della Commissione. Tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente Regolamento.

Art. 15 **Segreteria delle Commissioni**

1 - Il Servizio di segreteria è curato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2 - Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.

3 - Di ciascun verbale, a cura del Segretario, viene data lettura, se richiesta, ai componenti della Commissione nella seduta successiva.

4 - Compete, inoltre, al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre la documentazione necessaria ai lavori della Commissione.

Art. 16 **Gettone di presenza**

1 - Ai componenti delle Commissioni compete, per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari, il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione di un gettone di presenza, secondo quanto stabilito dalla legge.

2 - Ai Consiglieri che fanno parte di più Commissioni e partecipano nell'ambito della medesima giornata a più riunioni, spetta la corresponsione del gettone di cui al presente articolo nel limite massimo giornaliero di due. Fermo restando che, in nessun caso l'ammontare percepito in ragione mensile da un Consigliere, può superare l'importo pari a $\frac{1}{4}$ dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia.

3 - Se la seduta della Commissione si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, compete il gettone di presenza anche per il giorno successivo.

4 - Nel caso in cui la seduta della Commissione, non si sia effettuata per mancanza del numero legale, ai Consiglieri presenti compete il gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio se dovuto.

5 - Il Segretario di ciascuna Commissione dovrà trasmettere entro il cinque del mese successivo, l'annotazione delle presenze dei Consiglieri agli uffici competenti per gli atti consequenziali.

Art. 17

Rapporti tra le Commissioni

Eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra le Commissioni consiliari verranno risolti dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 18

Norme Finali

1 - Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto nel merito disciplinato dallo Statuto della provincia e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

2 - Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

APPROVATO CON DELIBERA N. 110 DEL 21 dicembre 2015